

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile

via San Dalmazzo, 24
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 15 del 25 novembre 2019 – speciale Collegato fiscale 2020

IN EVIDENZA: le novità del D.L. 124/2019

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. IL D.L. FISCALE N. 124/2019 IN SINTESI.....	2
1.1. ACCOLLO DEI DEBITI	2
1.2. CESSAZIONE PARTITE IVA E DIVIETO DI COMPENSAZIONE	2
1.3. CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI	3
1.4. COMPENSAZIONE DEI CREDITI DA PARTE DI SOSTITUTI D'IMPOSTA	3
1.5. SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI.....	3
1.6. APPALTI: OBBLIGO DI VERSAMENTO RITENUTE IN CAPO AI COMMITTENTI	3
1.7. RESTRIZIONI ALL'UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO	5
1.8. OBBLIGO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO TELEMATICO	5
1.9. UTILIZZO DEGLI XML DELLE FATTURE ELETTRONICHE	5
1.10. FATTURA ELETTRONICA, CORRISPETTIVI TELEMATICI E STS.....	5
1.11. IMPOSTA DI BOLLO.....	6
1.12. LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE.....	6
1.13. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI	6
1.14. CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI DA PAGAMENTI ELETTRONICI	6
1.15. SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO ELETTRONICO	7
1.16. IVA SCUOLE GUIDA.....	7
1.17. CUMULO CONTO ENERGIA E "TREMONTI AMBIENTALE"	8
1.18. ODV E D.LGS. 231/2011	8
1.19. FONDO A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	8

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

1. IL D.L. FISCALE N. 124/2019 IN SINTESI

1.1. ACCOLLO DEI DEBITI

Viene regolamentata la disciplina fiscale dell'accollo del debito.

In particolare, è previsto che chiunque si accoli il debito d'imposta altrui deve procedere al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l'utilizzo in compensazione di crediti propri dell'accollante.

Nel caso in cui non siano rispettate le regole di versamento previste:

- ❖ il versamento non si considera eseguito;
- ❖ si applicano sanzioni sia all'accollante che all'accollato.

Gli atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi sono da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

L'accollante è coobbligato in solido per l'imposta e gli interessi. Con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative.

1.2. CESSAZIONE PARTITE IVA E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Quando l'amministrazione finanziaria, in sede di controllo delle informazioni fornite all'atto della richiesta di partita Iva, riscontra delle anomalie, può notificare un provvedimento di chiusura della partita Iva.

A decorrere dalla data di notifica di tale provvedimento è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall'importo, anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.

Parimenti inibita è la compensazione dei crediti Iva per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati VIES. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Infine, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.

1.3. CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Resta ferma la necessità di apposizione del visto di conformità.

1.4. COMPENSAZIONE DEI CREDITI DA PARTE DI SOSTITUTI D'IMPOSTA

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi /bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica.

1.5. SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI

A partire dalle deleghe di pagamento del mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico".

Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per:

- ❖ fornire i chiarimenti necessari per superare il blocco;
- ❖ provvedere al pagamento.

L'agente della riscossione, in caso di mancato superamento del blocco o di mancato pagamento della sanzione, notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega.

1.6. APPALTI: OBBLIGO DI VERSAMENTO RITENUTE IN CAPO AI COMMITTENTI

Con decorrenza 1° gennaio 2020, viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, prevedendo che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano un'opera o un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento di tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate

al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Tali importi devono essere versati, almeno 5 giorni prima del termine di versamento, su uno specifico c/c comunicato dal committente, da parte delle imprese affidatarie e di quelle subappaltatrici.

Entro lo stesso termine, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, deve essere trasmesso, via pec:

- ❖ un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- ❖ tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento;
- ❖ i dati identificativi del bonifico effettuato.

Il committente procederà al relativo versamento in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

È espressamente previsto che, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse e per il versamento, senza possibilità di compensazione, sono responsabili le imprese appaltatrici e subappaltatrici.

I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicandolo al committente entro 5 giorni dal termine di versamento, allegando una certificazione che attesti i seguenti requisiti:

- ❖ risultino in attività da almeno 5 anni o abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
- ❖ non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici.

1.7. RESTRIZIONI ALL'UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO

Viene fatto divieto di utilizzo della dichiarazione di intento per tutte le cessioni e importazioni definitive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 937, L. 205/2017 (ad esempio la benzina e il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori).

In deroga a tale divieto è previsto l'utilizzo della dichiarazione di intento in riferimento al gasolio commerciale utilizzato dai soggetti che esercitano alcune tipologie di trasporto di merci e passeggeri.

1.8. OBBLIGO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO TELEMATICO

Viene previsto che, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, con determina del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano fissati termini e modalità per rendere obbligatoria, entro il 30 giugno 2020, la presentazione esclusivamente in via telematica anche del documento di accompagnamento previsto per i prodotti soggetti ad accisa.

1.9. UTILIZZO DEGLI XML DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Viene introdotta la possibilità di utilizzo a fini accertativi da parte della G. di. F. nonché dell'Agenzia delle entrate, dei file delle FE acquisiti e memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

1.10. FATTURA ELETTRONICA, CORRISPETTIVI TELEMATICI E STS

Viene esteso al 2020 il divieto di emissione di FE per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie.

Viene previsto l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts, di provvedere all'invio telematico dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

1.11. IMPOSTA DI BOLLO

Viene previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle FE, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

1.12. LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE

Viene ridotto il limite all'utilizzo del contante nelle seguenti misure:

- ❖ dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro;
- ❖ a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro.

Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.

1.13. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Viene prevista l'esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini.

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengono previsti ulteriori premi speciali per un ammontare annuo complessivo non superiore a 45 milioni di euro.

Viene introdotta una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro per gli esercenti che, al momento dell'acquisto, si rifiutano di rilevare il codice fiscale del contribuente o non trasmetta i dati relativi alla cessione.

La sanzione è sospesa nel primo semestre di applicazione del regime nel caso in cui l'esercente assolva l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi tramite misuratori fiscali già in uso ma non idonei alla trasmissione telematica.

1.14. CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI DA PAGAMENTI ELETTRONICI

Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro

addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, sono definiti termini, modalità e contenuto delle comunicazioni.

L'agevolazione è soggetta alle regole sul de minimis.

1.15. SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO ELETTRONICO

Viene prevista, con decorrenza 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronica, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

1.16. IVA SCUOLE GUIDA

Viene modificato, in recepimento di quanto previsto con la sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-449/17, l'articolo 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 633/1972 stabilendo che l'esenzione da Iva non è generalizzata a tutte le prestazioni didattiche ma solamente a quelle di insegnamento scolastico o universitario.

A tal fine, non si considera tale l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Al contrario, rientrano nell'esenzione gli insegnamenti per le altre patenti in quanto preordinate all'esercizio di un'attività professionale.

Viene, inoltre, previsto, che sono fatti salvi tutti i comportamenti adottati anteriormente all'entrata in vigore della disposizione, fissata al 1° gennaio 2020.

Infine, viene disciplinata la certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni didattiche delle autoscuole prevedendone l'obbligo a decorrere sempre dal 1° gennaio 2020. In ragione delle possibili tempistiche di adeguamento è introdotto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2020 nel quale le autoscuole possono procedere alla certificazione a mezzo di ricevuta fiscale.

1.17. CUMULO CONTO ENERGIA E “TREMONTI AMBIENTALE”

Al fine di superare il divieto di cumulo della tariffa incentivante e dell'agevolazione c.d. Tremonti ambientale, è prevista la possibilità di mantenere il conto energia pagando una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. A tal fine deve essere presentata apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabile con un decreto da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 27 ottobre 2019.

La definizione si perfeziona con il versamento entro il 30 giugno 2020 degli importi dovuti.

1.18. ODV E D.LGS. 231/2011

Viene introdotto, con decorrenza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione del decreto, il nuovo articolo 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001 con cui è previsto che in ipotesi di commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000, all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

1.19. FONDO A FAVORE DELL'AGRICOLTURA

Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, viene prevista la gratuità delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell'agricoltura di precisione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai Regolamenti 1407/2013 e 1408/2013. Per l'attuazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
